



III C O R T E D I A S S I S E  
R O M A

PROC. PEN. N° 1/99 R.G.

A CARICO DI BARTOLUCCI LAMBERTO + 3.-

LA CORTE

1 - DOTT. GIOVANNI	MUSCARÀ	PRESIDENTE
2 - DOTT. GIOVANNI	MASI	G. a L.
DOTT. ERMINIO CARMELO	AMELIO	PUBBLICO MINISTERO
SIG.RA DANIELA	BELARDINELLI	CANCELLIERE B3
SIG. ANTONIO	CINÀ	TECNICO REGISTRAZIONE
SIG. NATALE	PIZZO	PERITO TRASCrittore

UDIENZA DEL 09.01.2004

Tenutasi nel Complesso Giudiziario Aula "B" Bunker

Via Casale di S. Basilio, 168, Rebibbia

\* R O M A \*

ARRINGA

AVVOCATO DIFESA BAROLO

RINVIO AL 12.01.2004

**PRESIDENTE:** Prego! Allora, Avvocato Equizi in sostituzione dell'Avvocato Biaggianti, è presente l'Avvocato Biaggianti? No, ancora no, va bene. Il Pubblico Ministero è presente, gli imputati sono tutti presenti. Prego l'Avvocato Bartolo!

**ARRINGA DELL'AVVOCATO DIFESA BARTOLO.-**

**AVV. DIF. BARTOLO:** grazie Presidente! **PRESIDENTE:** rimane lì o vuole... **AVV. DIF. BARTOLO:** è uguale.

**PRESIDENTE:** come preferisce. **AVV. DIF. BARTOLO:** se non creo problemi alla Corte resto qua.

**PRESIDENTE:** sì sì, benissimo, sì sì! **AVV. DIF.**

**BARTOLO:** Signor Presidente, Signori Giudici, dopo un così lungo dibattimento non credo di dovere esordire come si fa abitualmente nei processi nei quali vi sono più imputati, e cioè ricordare alla Corte che io parlo di Difesa del Generale Zeno Tascio. Pur tuttavia credo di dover prima di tutto ringraziare la Corte, ringraziare la Terza Sezione della Corte di Assise di Roma, i Giudici che la compongono, per tutto il tempo che è stato dedicato a questo processo e per l'impegno che è stato profuso in questa vicenda processuale. Io dico subito che date le dimensioni del processo, ho ritenuto opportuno suddividere la mia discussione fondamentalmente in tre parti. Una

prima parte che definirei introduttiva e nel corso della quale svolgerò delle considerazioni di carattere generale e alcune considerazioni di carattere giuridico che credo impegneranno questa Corte soltanto per qualche ora durante l'odierna udienza. A questa prima parte farò seguire una seconda parte che credo per grandi linee non si protrarrà per più di due udienze e quindi le prossime due udienze, nel corso della quale tornerò sul tema del Mig libico, mi sia consentito velocemente accennare sin da ora che nel corso di questa seconda parte noi affronteremo il tema del Mig libico per un duplice ordine di ragioni, prima di tutto perché nonostante la Pubblica Accusa abbia chiesto l'assoluzione di tutti gli imputati in relazione all'episodio del Mig libico, crediamo che sia doveroso da parte della Difesa completare il quadro degli elementi che a nostro avviso impongono alla Corte, mi sia consentito utilizzare questo termine fra virgolette, la soluzione degli imputati in relazione al cosiddetto episodio del Mig libico, ma la ragione per la quale ci pare opportuno tornare sul Mig libico è anche un'altra e cioè la possibilità di

utilizzare questa vicenda come una sorta di banco  
i prova per tutto questo processo. Cioè passando  
attraverso l'esame della vicenda relativa al  
cosiddetto Mig libico, noi vorremmo fornire alla  
Corte tutta una serie di elementi che poi non  
saremo in grado di fornire in relazione alla  
vicenda del DC9, soltanto sia detto subito in  
modo chiaro ed inequivocabile, per ragioni di  
economia processuale, il relazione al Mig libico  
noi dovremmo fare i conti all'incirca un certo  
numero di pagine processuali, in relazione alla  
relazione del DC9 noi dovremmo fare i conti  
invece con centinaia di migliaia, milioni di  
pagine processuali per cui non ci sarà consentito  
esaminare punto per punto tutte le questioni e  
mettere in luce tutte quelle incongruenze che ci  
sia consentito dire sin da ora inficiano alla  
base l'ipotesi accusatoria. Nel corso, dopo  
queste prime due fasi, lascerò la parola non  
lascerò la parola all'Avvocato Nanni, chiederò  
cortesemente all'Avvocato Nanni di intervenire  
sul tema DC9 di modo che io dopo l'Avvocato Nanni  
avrà ampiamente trattato la vicenda del DC9,  
potrò tornare sulla vicenda DC9 prestando  
soltanto particolare attenzione alla posizione

del Generale Tascio in relazione alla vicenda DC9. Ripeto, è solo per ragioni di economia processuale. Ma mi sia consentito sin da ora anche in relazione a questa ultima parte nella quale io sarò chiamato a svolgere soltanto un ruolo di spalla, rispetto a quello che sarà il gravoso compito che l'Avvocato Nanni ha inteso assumersi, che il mio intervento in relazione al DC9 sarà volto a dimostrare un solo dato, che a nostro avviso è risolutivo, chiarificatore, mi sia consentito dire, è tranciante, perché noi in relazione al DC9 ci opereremo per dimostrare alla Corte che ciò che è pacifico, perché risulta documentalmente provato in modo irrefutabile è un dato, e cioè che il 27 giugno 1980, dalle ore 18:56 alle ore, parliamo purtroppo ormai con questa deformazione professionale che però in questa aula non può non risultare chiara a tutti, ovviamente parliamo dell'orario Zulu, di un orario che ha una differenza rispetto all'orario locale come tutti sanno di due ore, stavamo dicendo, dalle 18:56 Zulu alle 19:27 Zulu, nessuno in Italia sapeva cosa era successo al DC9 "Itavia", questo è il dato! Il DC9 "Itavia" è stato perso da Ciampino, perso! Perso! Non visto!

E per oltre un'ora e mezza nessuno in Italia sapeva cosa era successo al DC9, sia chiaro! E questo dato emerge nonostante nessuno di coloro che mi hanno preceduto in questa aula da prove documentali! Non da testimonianze, ma da prove documentali, dalle registrazioni delle telefonate che sono agli atti, perché Ciampino telefona a Palermo, Palermo telefona a Marsala e Marsala comincia ad avere contatti con il Terzo S.O.C., il Terzo S.O.C. contatta Licola, e nessuno, nessuno checché se ne sia detto nell'arco di venti anni sapeva dove era finito il DC9. Ciampino, e questi sono dei velocissimi flash che la Corte mi consentirà e non me neavrà a male l'Avvocato Nanni se sin da ora introduco il tema, perlomeno nella mia prospettiva, Ciampino risulta da quelle telefonate e la Corte le ha lette quelle telefonate, nella sua interezza, Ciampino, Radar di Ciampino, continua a ripetersi per circa un'ora e mezza che fine ha fatto l'aereo, al punto da andare a chiedere a Bologna da dove l'aereo era partito quale era l'autonomia dell'aereo, ecco cosa è stato visto da Ciampino, venti anni! Poi esamineremo tutto il resto, le dichiarazioni e le testimonianze, noi vi stiamo

portando prove documentali! Non è né la parola del Generale Tascio e non è la parola del Generale Melillo e non è la parola del Generale Ferri e non la parola del Generale Bartolucci, prove, documenti, certezze, certezze che ci portano a Marsala e by-passiamo Palermo, perché nell'arco di venti anni nessuno ha detto che il Radar di Palermo era spento, ecco perché Palermo... il Radar di un aeroporto civile in Italia era chiuso quando ancora un aereo stava per atterrare, doveva atterrare, ed ecco perché Palermo si rivolge a Marsala e quando Marsala riceve la telefonata perché non è stato in venti anni ci chiediamo, perché non è mai stato scritto che quando Marsala riceve la telefonata comincia a ripetere alla sua radio: "IH870", Marsala quel covo di banditi secondo l'Accusa, per minuti e minuti che non sono decine di minuti ma sono proprio ore, continua a cercare l'aereo, chiamandolo! Prove, documenti, sepolti in quel milione di pagine che stanno in quell'aula, "IH870 rispondete!", ecco cosa ha visto Marsala e poi scenderemo nei particolari. E quando il Terzo S.O.C. riceve da Marsala la comunicazione chiama Licola e Licola prima di riuscire a capire quale

fosse la traccia del DC9 impiega ore, sbagliando, noi lo diremo, ma un altro dato voi dovete tenere in considerazione nel valutare la condotta di tutti coloro che sono qua, seduti sul banco degli imputati, la Difesa Aerea, i radar della Difesa Aerea non avevano nessuna funzione in relazione al controllo del traffico civile! Questa è la realtà, poi parleremo di tante altre cose, delle testimonianze, degli altri documenti, di quanto è stato detto, ma questo ci sia consentito dire crediamo che sia il punto centrale di questa vicenda processuale sulla quale noi ripetiamo con tutta tranquillità siamo in grado nonostante vi sia stata quella paventata, aleggiata distruzione sistematica di documenti che però nessuno dice che vengono ricercati a distanza di anni, se non decenni, prove documentali sono nei vostri cassette, voi dovrete solo disseppellire da quella inusitata mole di documenti queste poche pagine del processo per capire quale è stata la situazione che si è venuta a creare la sera del 27 giugno 1980 nel momento in cui si è verificato il disastro aereo del DC9. Fatta questa velocissima premessa su quella che sarà un po' la strada che noi seguiremo nella nostra discussione

passiamo alla prima parte, cioè quella che abbiamo forse con un termine improprio denominato introduttiva e che dovremmo forse chiamare, considerazioni di carattere generale, considerazioni di carattere generale che noi dobbiamo svolgere, riteniamo di dover svolgere, su due fronti. Un primo riguardante proprio la metodologia con la quale sarà a nostro modestissimo avviso opportuno procedere nell'esaminare le risultanze processuali, la seconda invece di natura squisitamente giuridica, in relazione al reato che viene contestato, che voi avete oggi sotto i vostri occhi, perché noi riteniamo e sia detto subito anche di poter dimostrare a questa Corte prima ancora di entrare nel merito di questa vicenda giudiziaria che l'Accusa sia infondata prima di tutto in diritto. Cioè noi accettiamo oggi, sia chiaro oggi, solo come mera ipotesi di lavoro, la prospettazione accusatoria e crediamo di poter dimostrare a questa Corte, anche con molta tranquillità, che quel fatto così come descritto nel capo di imputazione, non può integrare quei reati di alto tradimento e attentato agli organi costituzionali ai quali si fa riferimento nello stesso capo di

imputazione. Ma procediamo per gradi, e nel procedere per gradi ci sia consentito dire a questa Corte che noi abbiamo veramente una preghiera da fare a tutti i giurati, al Giudice a latere e al Presidente di questa Corte, e cioè quella di riuscire a valutare le risultanze processuali senza farsi condizionare in alcun modo da quelli che possono essere definiti con tutta tranquillità preconcetti, pregiudizi o se mi è consentita l'espressione ma non vuole essere in alcun modo offensiva come dirò di qui a breve, per coloro ai quali è rivolta, soprattutto dalle cosiddette verità mediatiche. Signor Presidente, Signori della Corte, noi come Difensori abbiamo il dovere di dirvi con molta franchezza che in questo processo noi non abbiamo timore delle prove perché non ci sono, noi abbiamo solo paura dei pregiudizi, dei preconcetti e fondamentalmente di due preconcetti che ci rendiamo conto che possono essersi ormai spillate nelle nostre menti, non nelle vostre, nelle nostre, di tutti, ma anche dell'uomo della strada. Presidente, Signori della Corte, noi abbiamo paura soltanto di un dato, che tutte le volte in cui ci siamo trovati a parlare con

chicchessia di Ustica, lui la verità già la sapeva, andavo una sera a cena con un amico qualsiasi che non faceva l'Avvocato, per puro caso veniva fuori... a voi sarà capitato, io ne sono sicuro, voi avrete detto a qualche amico, "sai, sto facendo il Giudice Popolare nel processo sulla <<Strage di Ustica>>", no, e che cosa vi ha detto il vostro interlocutore? Vi ha detto: "ah, e allora dimmi tu come sono andate le cose?", no, vi avrò chiesto chiarimento, "dimmi tu cosa hanno detto i testimoni, dimmi tu che stai seguendo il processo cosa hanno detto i Generali imputati, dimmi tu cosa dicono le Parti Civili", no, nessuno mi ha fatto domande, io dicevo che ero il Difensore di un imputato e tutti mi spiegavano cosa era successo, e allora mi sono seduto angosciato a riflettere. Presidente, mi sono chiesto, chiedo scusa alla Corte se alle volte solo per economia, per retorica mi rivolgo solo al Presidente, ma ovviamente la stima che ho nei confronti del Presidente è identica a quella che ho nei confronti di ognuno dei componenti di questa Corte, mi sono chiesto, ma allora io non sto facendo un processo, è vero, non stiamo facendo come diceva l'Avvocato Benedetti un

processo normale, noi stiamo celebrando un processo già deciso, e questo ci spaventa, noi stiamo per raggiungere una meta che tutti pensano di aver già superato da tempo, e allora noi vi dobbiamo dire quali sono le nostre paure, non uso eufemismi, sono fondamentalmente due; la prima è riconducibile a un luogo comune, io devo dire che devo pubblicamente ringraziare gli Operatori della "Rai" che fanno le riprese, con i quali mi sono fermato a chiacchierare un po' di... qualche tempo fa, lo dico senza avere nessuna pretesa retorica eh! Bene, gli Operatori quando abbiamo cominciato a chiacchierare mi dicevano, ma con tutta tranquillità eh, con tutta serenità, "Avvocato scusi, ma se non si riesce a capire esattamente come sono andate le cose, non può non esserci un depistaggio", e poi mi aggiungevano subito dopo: "sono presenti in aula, potranno anche intervenire e dire che non è vero" e poi mi dicevano: "scusi Avvocato, ma se sono trascorsi ventitre anni dai fatti, e qua qualcuno deve aver fatto qualche pasticcio eh, qua non è che non c'è solo un depistaggio, se sono trascorsi ventitre anni vuol dire che c'è stato un vero e proprio complotto", devo essere sincero ancora una volta

con voi, ho provato una sensazione di panico, di terrore, quella che era la paura percepita prima e cioè quando andando a cena con qualcuno mi trovavo di fronte ad amici che mi dicevano ah, ma le cose sono andate così, si è trasformata in terrore, mi è venuta addosso proprio la paura vera, il panico mi è calato sulle spalle, dico ma, allora attenzione, ci sono preconcetti, pregiudizi, luoghi comuni, chiamiamole come vogliamo, chiamiamole anche verità mediatiche che Voi dovete avere il coraggio, la forza, l'intelligenza di accantonare, di mettere da parte e sapete perché abbiamo sentito il dovere di dirvi queste cose? Perché sia detto in modo chiaro, noi purtroppo nella fase precedente di questo processo, abbiamo avuto la sensazione che tutto questo non sia stato fatto, senza alcuna vena polemica, sia detto una volta per tutte, ma solo per riflettere ad alta voce, noi Vi dobbiamo, nel momento in cui Vi chiediamo di accantonare pregiudizi, preconcetti, luoghi comuni, Vi dobbiamo far notare il comportamento tenuto da uno dei Periti e ripeto con quanto andremo a dire, non vogliamo togliere alcunché alle capacità tecniche del Professor Casarosa, ci

serve solo ricordare quanto lui ha fatto per farvi toccare con mano quanto pericoloso possa essere non trovare la forza di accantonare questi pregiudizi. Il Professor Casarosa, Voi sapete benissimo chi è e quindi non ho bisogno di dilungarmi, fa parte della Commissione Misiti ed è uno scienziato, i suoi meriti noi li riconosciamo, sapete cosa ci ha colpito? Che uno scienziato come il Professor Casarosa, quando la Commissione Misiti, ultima i suoi lavori, deposita le sue conclusioni, non mi addentro in questioni tecniche perché non è questo il mio obiettivo, quindi la Corte mi consentirà di procedere un po' a bracci, cosa fa? Firma una relazione che dice a chiare lettere che l'ipotesi più attendibile è quella del missile e che attraverso l'esame del relitto... **PRESIDENTE:**

...bomba... **AVVOCATO DIFESA BARTOLO:** Vede, lapsus... **VOCI:** (in sottofondo). **AVVOCATO DIFESA BARTOLO:** però la Corte sa bene di cosa stiamo parlando, l'ipotesi più attendibile è quella della bomba, scarta con certezza l'ipotesi del missile, ritiene poco probabile anzi improbabile meriti attenzione l'ipotesi della collisione così come l'ipotesi della quasi collisione. Bene,

leggendo quella relazione Voi che cosa trovate, una analisi precisa e puntuale di tutti gli elementi che sono stati raccolti, anzi devo dire che in tutta franchezza lo sforzo fatto da quei Periti è esemplare, perché anch'io, che non ne capisco nulla, sono riuscito a leggere quella relazione e via dicendo. Bene, il Professor Casarosa è uno degli scienziati che perviene a quella conclusione, ma guardate, mi sia consentito dire, posso anche sbagliarmi e non avrei problemi a riconoscere di aver commesso un errore, di aver voluto pecca... di aver peccato di presunzione, perché forse Vi sto proponendo un'introspezione psicologica rispetto a una persona che non si è mossa su questo campo, ma io valuto i fatti e li interpreto. Quello scienziato che perviene a quella conclusione Vi dice in una nota aggiuntiva, io sono sì pervenuto a queste conclusioni, se però i dati radar fornissero elementi diversi, io potrei rivedere le mie conclusioni. Lui non è un esperto radar, lui non è un esperto radar, cioè non è che Vi sta dicendo che rispetto alla ricostruzione dei dati radar, se si riescono ad acquisire altri elementi, lui potrebbe rivedere le sue conclusioni, no. Lui

esperto di questioni aeronautiche perviene a una certa conclusione, dopo di che Vi dice e non è più il comportamento dello scienziato, qua l'uomo della strada ha preso il sopravvento sullo scienziato, perché lui Vi sta dicendo che se riuscisse ad acquisire ulteriori elementi dal punto di vista radaristica, potrebbe rivedere le sue conclusioni? Ma come, le appena messe nere su bianco, hai appena scritto, secondo noi l'ipotesi più probabile è la bomba, potete escludere categoricamente il missile, è inutile soffermarsi sull'ipotesi collisione perché ci avremmo trovato almeno una briciola di un altro aereo, la quasi collisione è del tutto perdente e poi mi si dice, mi si dice, mi sia consentito dire... perché? Perché l'uomo della strada prende il sopravvento sullo scienziato e mette in discussione addirittura le conoscenze scientifiche sulla base di un pregiudizio. Questo ci spaventa, questo ci terrorizza, ma noi siamo sicuri che questa Corte avrà una intelligenza di non scivolare su questo crinale e una volta fissato questo punto ci sia allora consentito procedere oltre per fissare un altro dato che si riallaccia a quelli che abbiamo già messo in risalto ma che merita a sua volta

particolare attenzione. Sgombriamo il campo dai pregiudizi, dai preconcetti e teniamo conto della dimensione storica di questo processo, non mi metto a disquisire, procedimento storico, accertamento della verità nei processi mi servirebbe un intero manuale di Cordero, mi servirebbero intere biblioteche per riuscire ad annoiarvi poi anche a dismisura molto facilmente, non è questa la mia intenzione, io voglio soltanto sottoporre alla Vostra attenzione, questa semplicissima considerazione. Accantoniamo i pregiudizi, i preconcetti, ma allo stesso tempo, recuperiamo quella che è la dimensione storica di questo processo, che è importante, perché questa vicenda giudiziaria inizia nel lontano 1980 e si protrae nel tempo per oltre ventitre anni, durante i quali sulla vicenda giudiziaria si innestano tutta una serie di altre vicende, che sono, mi sia consentito dire, politiche, mediatiche, umane, qualora noi crediamo che in questo contesto, questa Corte di Assise, debba leggere le risultanze processuali, tenendo conto anche del momento in cui quelle sono state acquisite, del momento storico. Perché, ci sia consentito dire, che se noi

recuperiamo questa dimensione storica di questa vicenda processuale, possiamo con tutta tranquillità dire che non ci sono colpe. Non solo che non sono stati commessi dei reati dagli imputati presenti in quest'aula, ma che non ci sono neppure colpe, io su questo dissenso, sia con le Parti Civili, sia con i Pubblici Ministeri, sia credo anche con i colleghi, ma anche non vorrei osare troppo, con il Generale Tascio, tutti si chiedono di chi è la colpa se un processo dura venti anni. Io penso, di poter dire con tutta tranquillità, anche se non sono colui che è chiamato a giudicare, che in questa vicenda processuale, la colpa non ce l'ha nessuno e farò i nomi. Non ce l'ha il Pubblico Ministero di Palermo, non ce l'hanno i Periti che hanno effettuato le autopsie, non ce l'ha il Pubblico Ministero di Roma, non ce l'hanno i Giudici Istruttori, che si sono succeduti, non ce l'hanno neppure i Periti, vogliamo riacquistare la dimensione storica di questa vicenda processuale? Per leggerla camminando con essa, ora per ora, giorno dopo giorno, seguendo la stessa strada che ha percorso lei. Dobbiamo tornare al 27 giugno 1980, sono le 7 di sera, cade un aereo, viene

perso un aereo, fissate bene nelle vostre menti, viene perso un aereo, nessuno sa che fine ha fatto un aereo. Dopo qualcuno, comincerà a formulare delle ipotesi, ma quello è un altro capitolo del quale ci occuperemo dopo. Bene, vogliamo dire che sono colpevoli quei medici che hanno effettuato quelle autopsie, che mi sia consentito dire, non sono certo esemplari, anche se sono state utilizzate come elementi di prova, ma perché è comprensibile, perché se davanti alla porta della sala dove sto operando, ho i familiari che bussano perché chiedono di riavere i corpi di queste vittime, dilaniate, possiamo dire che è colpa di quei Periti, o che è colpa di quel Magistrato che avrebbe dovuto fare effettuare ulteriori indag... no, no. Se vogliamo dare una colpa purtroppo, dobbiamo darla alla realtà nella quale viviamo, l'Italia era un paese che non aveva l'organismo preposto a svolgere indagini su quei fatti, questo è il nodo di questa vicenda e tutti quanti coloro che si sono trovati a dover fare i conti con questa dura realtà hanno dovuto arrangiarsi. Siamo italiani e questo è il nostro difetto dicono tutti, io dico, sarà il nostro difetto, ma sarà anche il nostro

pregio in molti casi. Ci arrangiamo. Come... cosa dobbiamo... cosa doveva fare il Pubblico Ministero? Viene nominata una Commissione che non impiega mesi, però certo, poi se andiamo a vedere qual è il problema... qua la realtà è quella, noi non possiamo nasconderci dietro a un cerino. Il Presidente di quella Commissione, faceva il direttore degli aeroporti, ma che competenza poteva avere? Né si può chiedere a un Magistrato, come il Dottor Amelio, che si occupa tutti i giorni di omicidi, furti, rapine, reati a via dicendo di mettere in piedi una indagine su quanto accaduto così, d'emblée, non è mai successo, cosa deve fare? Dice c'è la Commissione, nel momento in cui la Commissione mi darà un qualche input mi muoverò. Il problema qual è? Che gli input arrivano di tanto in tanto ma sono sempre insufficienti e allora si va un po' avanti, così si fa, si nomina un'altra Commissione però, ma veramente vogliamo dare la colpa a chicchessia. Quando noi nominiamo una Commissione di questo tipo in Italia, un Collegio di Periti e arriviamo alla Misiti, è vero, nominiamo undici esperti, ma non è che siamo in grado, abbiamo la possibilità di prendere undici

persone e dirgli, guardate, voi dovete fare queste indagini, da oggi lavorate solo per noi, vi paghiamo noi, così fanno in America, così fanno in tutti gli altri paesi, c'è un organismo ad hoc che svolge quella funzione. Si verifica un incidente aereo, quelle persone che si occupano solo di quelle e che lavorano full time su quelle problematiche si dedicano solo ed esclusivamente a quello specifico caso, nell'arco di qualche anno si arriva ad una qualche chiarezza. Questo da noi non è stato possibile, non per colpa di qualcuno, ma perché non avevamo i mezzi, non avevamo gli strumenti, non avevamo le capacità. Ma quale depistaggio, quale. Il problema di questa vicenda processuale è stato solo uno, che nella seconda metà degli anni '80, la vicenda di Ustica, che era stata dimenticata per tutta una serie di ragioni, che andavano ben al di là di qualsiasi ipotesi, ragioni oggettive, Ustica viene tenuta al centro dell'attenzione per una settimana, ma non perché sia un fatto poco importante così come qualcuno lamentava e via dicendo, ma perché dopo accadono tutta una serie di altri fatti. Il 2 agosto c'è la Strage di Bologna, il 2 agosto 1980, a novembre del 1980,

noi non lo ricordiamo neppure più, c'è il terremoto in Irpinia, io non sono più tanto giovane, ma non penso di offendere nessuno di Voi se dico, che anche Voi, tutti quanti Voi dovrete ricordare, non solo il Presidente che è più giovane di tutti noi, ma tutti quanti voi ricorderete, novembre 1980 il terremoto in Irpinia, 1980 sono gli anni del terrorismo e via dicendo, ecco qual è. Nella seconda metà degli anni '80, nel momento in cui prende un po' corpo l'ipotesi missile, scoppia la bagarra, tutti pensano di aver scoperto la verità, di essere arrivati... si rimette tutto in moto, io non ve le ho portate per una questione di correttezza, ma Voi che avete letto gli atti processuali, avrete sicuramente anche visto tra le tante pagine, tutta quella serie di comunicazioni che vengono fatte da Magistrati di tutta Italia che a un certo punto scrivono, nero su bianco, letto quanto sta dicendo la stampa, ci appare opportuno riaprire l'indagine su... trasmettete tutti gli atti. Questo è stato il problema di questa vicenda processuale, queste sono le ragioni per le quali si è protratta per così lungo tempo, ma ce l'avete Voi sotto gli occhi il perché di

ventitre anni, ce l'abbiamo noi. Tre anni di processo e qualcuno in quest'aula, chicchessia, può muovere alla Corte un rimprovero? Può dire che questo processo è durato più di tre anni, per negligenza di questa Corte d'Assise o per l'atteggiamento dilatorio dei Difensori che non volevano arrivare alla Sentenza? Se c'è, si alzi, lo dica, chiunque sia. Non c'è nessuno. Il processo ci ha richiesto tre anni, siamo a ventitre anni, ecco perché noi Vi chiediamo attenzione, recuperiamo la dimensione storica di questa vicenda e valutiamo gli elementi che sono stati acquisiti senza preconcetti e ci sia consentito aggiungere, tenendo presente un altro dato, qua mi sia consentito, entrare in polemica aperta, con tutti coloro che mi hanno preceduto, perché l'altro dato chiaro di questo processo è che questo processo non è un processo indiziario, non lo è, non Vi è stata detta una cosa esatta, questo processo si basa su dei sospetti, che sono cose ben diverse dagli indizi. Ne abbiamo la prova, noi abbiamo la prova documentale, seimila pagine di Ordinanza, seimila pagine di Ordinanza, avete mai trovato la parola indizio? Avete mai trovato la parola prova? No, no. Chiedo scusa, se

qualche urlo, mi allontanano per questo dal microfono, no Voi non avete trovato mai, la parola prove, tanto meno potete aver trovato la parola indizio, perché l'unica parola che potete aver trovato su quelle seimila pagine di Ordinanza di rinvio a giudizio, mi smentisca la Parte Civile presente in aula, mi smentisca il Pubblico Ministero presente in aula, è sospetto, stranezza, anomalia, in consuetudine. Allora, eh no, Signor Pubblico Ministero, no Signori della Parte Civile, allora non ci potete dire che questo è un processo indiziario. Un processo indiziario è un processo che si basa su degli indizi, cioè sull'acquisizione di dati certi, che non forniscono la prova diretta di un certo fatto, ma che consentono di conoscere quel fatto sia pure indirettamente, invece no, non me neavrà l'Avvocato Benvenuti, l'esempio che Vi hanno dovuto fare, per parlarvi di indizi, quale è stato. Voi ci avete pensato? Io quando l'ho sentito, devo dire, son corso a casa a buttare tutte le bottiglie di profumo. Mi è stato detto che se oggi, venisse uccisa, a Roma, una donna, un indizio che a uccidere quella donna potrei essere stato io, lo si potrebbe ricavare dal

fatto che io, persona strana e introversa, che non ho mai prestato attenzione al mio modo di vestire, un certo giorno comincio a vestir bene e a mettermi il profumo. Processo indiziario. Avvocato Benedetti, eh, siamo in un'aula di Corte d'Assise. Questo è vero, non voglio ora dirvi delle cose non esatte, è vero che potrà costituire un sospetto, ma insomma, come mai tu non ti sei mai preoccupato del tuo modo di vestire, non ti sei mai messo profumo e via dicendo, ora ti sei messo... ti sei vestito bene, ti sei messo il profumo, non è escluso che tu lo stia facendo perché magari hai conosciuto una ragazza, eh, ma là dobbiamo procedere, dovremmo acquisire allora qualche elemento che ci consenta di dire che questo sospetto, ci consente di considerare in un qualche modo opportuna, una indagine su quella persona, per verificare se quella persona, magari ha conosciuto una ragazza e se ha conosciuto una ragazza, chi era questa ragazza. Ma attenzione, non è che ancora siamo nel campo degli indizi, siamo sempre nel campo dei sospetti e badate bene che a questo punto i sospetti, in quanto sospetti, non servono più. Qua non si tratta più, di verificare delle

ipotesi di lavoro, così come si deve fare nel corso delle indagini. Bene fanno i Pubblici Ministeri sulla base dei sospetti a sviluppare delle indagini. Oggi Voi, oggi Voi, dovete decidere sulla base di prove certe, prove che Vi danno la certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, non sulla base dei meri sospetti. Quindi, via preconcetti, riusciamo... leggiamo la dimensione probatoria di questa vicenda processuale nella sua prospettiva storica e facciamo attenzione a non considerare indizi o prove, quelli che sono dei meri sospetti e poste queste premesse, se la Corte me lo consente, io continuerei passando all'altro tema che oggi voglio affrontare, quello squisitamente tecnico, perché come dicevamo all'inizio, a nostro modestissimo avviso, il fatto, così come contestato, non integra gli estremi del reato di alto tradimento. Mi sia consentito ripetermi sul punto. Noi accettiamo queste ipotesi di lavoro, soltanto perché ci consente di affrontare il delicato tema dell'interpretazione dell'art. 289, perché noi, Vi possiamo dire sin d'ora, che sulla base delle risultanze processuali, risulta provato, provato irrefutabilmente che i fatti,

non si sono svolti così come assumono i Pubblici Ministeri nel capo di imputazione e quindi posta questa premessa noi diciamo anche ammesso, ma non concesso, ripetuto per l'ennesima volta e sottolineato, che i fatti siano andati così come si assume nel capo di imputazione, quei fatti non possono considerarsi penalmente rilevanti e artt. 289 e 77 del codice penale militare di pace. Ci siamo permessi solo per comodità dei Giurati Popolari di consegnare stamani, non l'ho dato per non mancare di rispetto né ai Pubblici e né alle Parti Civili, degli appunti nei quali però sono stati riportati soltanto i testi dei due articoli dei quali ci occuperemo, il capo di imputazione, verificate voi se è stato riportato correttamente, dico subito, io l'ho riletto e non ho rilevato degli errore, potrebbero esserci dei refusi, dopo di che uno schemino nel quale abbiamo provato un po' a riordinare quel capo di imputazione e solo per comodità di esposizione io comincerei proprio da un veloce esame di questo schema se questo può servire e se lo vogliono. Ci viene contestato il reato di attentato... di alto tradimento in relazione all'art. 289 del codice penale e si dice che i fatti di cui al capo di

imputazione integrerebbero il reato di attentato agli organi costituzionali, in questo caso alto tradimento. Bene, se noi non andiamo errati i fatti provando un po' a schematizzare possono essere così esaminati. Da un lato mi è parso opportuno soffermarmi innanzi tutto sulle omissioni e quindi voi troverete sulla parte sinistra di questo schema quelle che noi addetti ai lavori chiamiamo sia pure con una terminologia che ovviamente è una contraddizione in termini, condotte omissive, cioè si dice che ci sarebbe stato, sarebbe stato commesso il reato di alto tradimento, secondo l'Accusa, perché si sarebbe in alcuni casi ommesso di riferire alle Autorità Politiche e a quelle giudiziarie determinate informazioni, in altri casi che poi voi sapete benissimo, non sarebbero altro che quanto fatto nel momento in cui è stata redatta la lettera del 20 dicembre del 1980, delle vere e proprie condotte attive. Vediamo un momento le omissioni, si dice che sarebbe stato commesso un alto tradimento perché gli imputati, non mi soffermerò oggi in alcun modo sulla posizione personale del Generale Tascio, perché credo che, sono sicuro che questo discorso valga per tutti

gli imputati, avrebbero, noi a questo punto però avremmo dovuto scrivere più che avrebbero, hanno, perché noi stiamo accettando l'ipotesi accusatoria in questo momento, noi vi diciamo: "diamo per buona l'ipotesi accusatoria", bene, partendo da questo dato gli imputati si dice che hanno commesso un alto tradimento perché hanno ommesso di riferire alle Autorità Politiche e Giudiziarie due, diciamo, blocchi di informazioni, un primo blocco che riguarderebbe informazioni relative alla vicenda del DC9 e che voi trovate indicate poi sulla sinistra e quindi in relazione a questa prima ipotesi vedete che noi facciamo riferimento alla possibile presenza di traffico militare statunitense, alla ricerca di mezzi aeronavali statunitensi a partire dal 27 giugno, all'ipotesi di una esplosione coinvolgente il velivolo, ai risultati dei tracciati radar di Fiumicino e Ciampino, quindi in relazione al DC9 lo Stato Maggiore dell'Aeronautica, per essere più sintetici, non avrebbe fornito queste informazioni. Poi vedremo a chi, perché e come, ma per ora ci sono sufficienti questi dati. Un eguale discorso viene proposto anche in relazione al Mig 23 il quale

però assume una sua caratteristica, perché in relazione al Mig 23 l'Accusa ritiene che un'omissione penalmente rilevabile sarebbe configurabile soltanto in relazione all'emergere di circostanze di fatto non conciliabili con la caduta del Mig libico nella data del 18 luglio 1980, nelle prime ore del mattino, in buona sostanza l'Accusa dice: "tu avresti omesso, hai omesso, hai omesso di riferire alle Autorità Politiche questi dati che emergevano e che potevano far sorgere dei dubbi solo in relazione alla data, al giorno in cui era caduto il Mig". Dall'altra parte invece si fa riferimento ad una ipotesi diversa che è quella proprio commissiva, e cioè in buona sostanza per dirla con parole nostre, fermo restando che noi facciamo riferimento al capo di imputazione, per avere scritto quella lettera il 20 dicembre che poi è stata inviata a determinati organismi e nella quale in buona sostanza si dice che sarebbero state inserite delle informazioni non vere, cioè si sarebbe escluso il possibile coinvolgimento di altri aerei e si sarebbe affermato che non era stata possibile esaminare i dati radar di Fiumicino e Ciampino perché in possesso escluso

della Magistratura, questo il quadro. Condotte omissive e condotte attive. E allora il nostro primo interrogativo non può che essere, ma i fatti così come contestati possono integrare gli estremi del reato di alto tradimento? Ma sia pure detto subito e ormai è stato detto già ripetuto più volte in questa aula e quindi non è necessario, noi parliamo di alto tradimento, ma parliamo di alto tradimento soltanto perché gli imputati erano dei militari, perché poi il reato del quale ci si accusa è in buona sostanza il reato previsto dall'art. 289 del codice penale, ovvero sia, il reato di attentato agli organi costituzionali. Una fattispecie, una norma incriminatrice, art. 289 del codice penale, che io, la Corte non me ne avrà a male, leggerò per comodità di tutti, "Attentato agli organi costituzionali: è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni - badate bene, eh, dieci anni, non dieci anni, ma non inferiore a dieci anni e questo vi deve dare già un primo segnale, teniamo presente per tutto quanto andremo a dire - qualora non si tratti di un più grave delitto - questo non ci serve a molto - chiunque commette un fatto diretto ad impedire in tutto o in parte

anche temporaneamente: 1) al Presidente della Repubblica o al Governo della Repubblica l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge; 2) alle assemblee legislative o ad una di queste o alla Corte Costituzionale o alle assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni, secondo comma; la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è diretto soltanto a turbare l'esercizio delle attribuzioni prerogative e funzioni suddette". Bene, io vi chiedo di fermarvi, di fermare un momento la vostra attenzione su questa norma incriminatrice e nel farlo vi diciamo anche che noi non possiamo dire di non essere d'accordo con l'interpretazione che è stata proposta dei Pubblici Ministeri, non possiamo dire di essere d'accordo o in disaccordo con quella proposta dalle altre Parti, perché se non andiamo errati la disamina della fattispecie incriminatrice è stata fatta, ma sempre un po' velocemente, ovviamente per esigenze di economia processuale, noi vi diciamo che l'interpretazione proposta dai Pubblici Ministeri dell'art. 289 a nostro avviso non è errata, però ci sia consentito necessità di alcune ulteriori

puntualizzazioni e precisazioni, perché? I Pubblici Ministeri ci correggeranno loro che sono presenti in aula, se sbagliamo in buona sostanza sostengono, in sintesi sostengono che l'art. 289 è una norma penale posta a tutela della personalità interna dello Stato, siamo d'accordo, partendo da questo dato loro sostengono anche che in base alla norma, qualsiasi azione o omissione che risulti diretta o meglio ancora idonea ed inequivocabilmente diretta, mi correggerà il Dottore Amelio se sbaglio, a impedire o turbare l'esercizio di una delle funzioni o delle attribuzioni e via dicendo di uno di quegli organi indicati nell'art. 289 integra gli estremi di un fatto corrispondente a quello descritto dalla norma incriminatrice, ovverosia quello che noi chiamiamo un fatto tipico, peraltro aggiungono i Pubblici Ministeri, "si può dare per pacifico che l'attentato agli organi costituzionali è un reato punito a titolo di dolo, e poi aggiungono dolo che non può non considerarsi generico". Bene, noi per grandi linee siamo d'accordo, siamo d'accordo innanzi tutto sulla natura degli interessi tutelati da questa norma e cioè sulla funzione che questa

norma ha, perché possiamo dare per acquisito che in effetti l'art. 289 tutela la cosiddetta personalità interna dello Stato, ma aggiungiamo anche, crediamo che questa indicazione sia un po' troppo generica, perché attenzione, delitti contro la personalità dello Stato, io chiedo scusa ai Giudici Popolari se faccio un discorso che potrà risultare molto probabilmente anche noioso dal punto di vista che è proprio tecnico, però credo che sia necessario farlo ecco, ma sono sicuro che comunque anche i Giudici Popolari non avranno alcuna difficoltà a seguire il nostro ragionamento, la Pubblica Accusa dice: "l'interesse tutelato noi lo ricaviamo dal capo nel quale, dal titolo dato al capo nel quale è inserito l'art. 289", allora noi abbiamo, così non me ne avranno a male in questo caso i Giudice togati, un codice penale che nel riordinare tutti i reati, ha suddiviso i reati a seconda di quale è l'interesse tutelato da questi diversi gruppi di norme, noi che tutti i giorni lavoriamo con il codice, quindi quando ci chiediamo: "ma questo reato a cosa serve, quale interesse tutela, perché un ordinamento arriva a punire colui che uccide?", e rispondiamo: "si punisce colui che

uccide perché ha offeso la vita", chiaro, e lo stesso interrogativo ce lo poniamo nel momento in cui andiamo ad interpretare una qualsiasi altra norma penale, in questo caso quella che ci interessa è il 289, il 289 che la Pubblica Accusa dice giustamente: "è un delitto contro la personalità dello Stato", perché in effetti il titolo nel quale è inserito ha questa rubrica, "delitti contro la personalità dello Stato", poi andando avanti sempre sul piano sistematico troviamo un'altra indicazione, perché poi questo titolo unico è stato suddiviso dai redattori del codice in due capi, un primo capo nel quale sono stati inseriti i delitti contro la personalità internazionale dello Stato, che qui non ci interessa, un secondo capo e che è quello che ci interessa, che parla di delitti contro la personalità interna dello Stato. Il ragionamento possiamo dire non fa una pecca, non fa una grinza, ma attenzione, noi questo dato, questa indicazione che ci dà il codice sul piano sistematico dobbiamo leggerlo, dobbiamo utilizzarlo tenendo presente che il codice è del 1930 e che noi nel 1948 abbiamo introdotto una carta costituzionale, quindi vero che si tutela

lo Stato, la personalità interna dello Stato, ma ne converrà il Pubblico Ministero che ora come ora, personalità interna dello Stato significa soltanto una cosa e cioè ordinamento democratico, non personalità dello Stato, cioè Stato persona e via dicendo, Stato totalitario così come si riteneva nel '30, per darvi un'idea, per provare ad essere un po' più chiaro, cioè nel 1930 i redattori del codice pensavano in base a quella che era una concezione dell'epoca, a non interessa giusta o sbagliata, sono dati che dobbiamo soltanto acquisire ed utilizzare nel momento in cui andiamo ad interpretare una norma, pensavano che lo Stato, mi si consenta l'espressione, fosse il terminale di qualsiasi diritto, è lo Stato totalitario che fa capo a tutto ciò che accade in un sistema, volete la prova per toccare proprio con mano quanto stiamo dicendo? Nel 1930 pensate che all'interno di questo titolo, cioè dei delitti contro la personalità dello Stato e credo che questa sia proprio il dato più significativo eh, viene inserito anche il delitto di attentato contro i delitti politici del cittadino, art. 294 e nel capo 3 dei delitti contro i diritti politici del

cittadino, ma è sempre nel titolo, cioè per il Legislatore dell'epoca se qualcuno attentava ai diritti del cittadino chi veniva offeso non erano i cittadini titolari dei loro diritti, ma era lo Stato persona, oggi siamo tutti d'accordo che non è più così, quindi parliamo sì di Stato persona, ma sia chiaro, parliamo di Stato persona ordinamento democratico, perché questa precisazione a nostro avviso è importante? Perché nel momento in cui abbiamo fissato questo dato noi dobbiamo tener presente che queste norme ed in particolare anche l'art. 289 che è quello che qui ci interessa, non sono altro che i vecchi cosiddetti reati di lesa maestà, cioè queste norme servono a tutelare, quando nascono, il potere sovrano, cioè quello del Re, nascono per punire non solo colui che si ribella al Re, ma anche colui che risulta essere infedele, colui che manifesta un qualsiasi dissenso, perché diciamo questo? Perché se noi teniamo presenti questi dati noi ci renderemo subito conto di cosa, che noi stiamo parlando di una norma penale che non può non essere interpretata calandola all'interno dell'ordinamento costituzionale, si badi, tutte le norme poste in questa parte del

codice, in buona sostanza servono a garantire il sistema costituzionale e ad evirare che qualcosa possa in un qualsiasi modo alterare il funzionamento, il funzionamento del sistema democratico, ma badate bene eh, ciò nonostante noi ci troviamo di fronte a norme che devono essere lette, interpretate e applicate con molta cautela. In questo titolo del codice penale, in questo capo in particolare per dare un'idea ai Giudici Popolari noi troviamo non solo il 289 ma anche altre norme, facciamo un esempio, l'art. 283 che punisce cosa, l'attentato contro la Costituzione dello Stato, badate bene, e fermiamo un momento l'attenzione anche su questa norma, perché ci serve poi per mettere a fuoco quanto andremo a dire anche in relazione al 289, bene, badate che il 283 punisce chiunque commette un fatto diretto a mutare la Costituzione dello Stato o la forma del Governo con mezzi non consentiti dall'ordinamento Costituzionale dello Stato e la pena prevista per questo reato è la reclusione non inferiore a dodici anni. La norma che nel descrivere il fatto è estremamente generica se ci facciamo caso, la norma punisce chiunque commette un fatto diretto a mutare la

Costituzione con mezzi non consentiti dalla legge. Oh, perché diciamo questo? Attenzione, ma a qualcuno di voi verrebbe in mente di ravvisare un attentato contro la Costituzione nel momento in cui venisse portato al vostro... sottoposto al vostro giudizio, una persona che si è scoperto aver falsificato delle schede elettorali? Nel corso di un'elezione si scopre che un signore, un rappresentante di un qualsiasi partito, un semplice omino che stava là a raccogliere le schede e via dicendo, ha messo delle X su delle schede elettorali, c'è una norma che punisce quel fatto come reato, ma non c'è nessun Giudice in Italia, non c'è stato neppure nessun Pubblico Ministero in Italia che ha mai contestato il delitto di attentato contro la Costituzione nei confronti di colui che è stato visto manomettere una scheda elettorale, perché? Perché quel fatto per le sue caratteristiche, per la sua natura, per la sua portata non consente neppure di prendere in considerazione una norma incriminatrice quale è quella che punisce l'attentato alla Costituzione e qua non diciamo, noi non vogliamo sostenere che solo quando si vedranno le persone sotto il Parlamento o quando

si vedranno determinati fatti ci sarà... sarà configurabile un attentato alla Costituzione, noi vogliamo soltanto farvi rilevare quanto sia necessario muoversi nell'interpretazione di tutte queste norme, di tutti questi delitti contro la personalità dello Stato con cautela, quella cautela che dobbiamo dire anche i Pubblici Ministeri hanno ritenuti in alcuni casi di dovere utilizzare, non sempre, ed ecco perché noi non ci troviamo d'accordo con tutto quanto loro sostengono nel momento in cui vi dicono i fatti così come contestati integrano sia pure per alcune specifiche ipotesi, avendo la stessa Pubblica Accusa chiesta l'assoluzione per altro, gli estremi di un attentato agli organi costituzionali, vedo con piacere che qualcuno degli imputati comincia a sonnecchiare e il che vuol dire che il discorso giuridico lascia sempre il tempo che trova, ma posta questa premessa noi vi dobbiamo chiedere di porre anche molta attenzione nella interpretazione della norma, perché noi l'abbiamo visto, nel descrivere il fatto, l'art. 289, ne converranno tutti, è molto generico, anzi, è uno dei pochi possiamo dire delitti di attentato, perché punisce, badate,

chiunque commette un fatto diretto ad impedire in tutto o in parte anche temporaneamente, ci soffermiamo solo all'ipotesi che ci interessa, al Governo della Repubblica, all'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge, vedete che la norma potrebbe avere un effetto devastante, non la si interpreti con quelle... adottando quelle cautele, sulle quali noi stiamo affermando la nostra attenzione, checché la pubblica accusa ne sia consapevole, risulta evidente per il solo fatto che la stessa Pubblica Accusa, vi ha proposto l'interpretazione più garantista di questa norma. Perché io non credo che sia necessario che vi faccia altri esempi a Voi basta riflettere, pensate cosa vuol dire chiunque compie commette un fatto diretto a impedire anche temporaneamente l'esercizio di una del Governo, ci può rientrare tutto, tutto io pensavo ad esempio ieri sera, che mi faceva un po' sorridere, ma quel secondo comma che parla di... che fa riferimento al turbare l'esercizio delle funzioni, si potrebbe applicare anche a me ora va bene, ho detto me per non coinvolgere nessun altro, nel momento in cui infastidisci la consorte di un Ministro, vi chiedo, e quindi...

la psiche del Ministro turbato integrerebbe un attentato agli Organi Costituzionali, perché, certo se io vado dietro la gonnella della moglie o della fidanzata, quel Ministro perde la sua tranquillità, siamo d'accordo non è così. Dobbiamo procedere con cautela, la prima cautela ve la fornisco i Pubblici Ministeri, i quali vi dicono, attenzione pur essendo un delitto di attentato si dovranno applicare tutte le regole che noi abbiamo enucleato nello studiare il delitto tentato, che è un istituto che noi addetti ai lavori conosciamo e che pone tutta una serie di garanzie, perché è l'istituto che traccia il confine tra il penalmente lecito e il penalmente illecito, e allora dicono i Pubblici Ministeri, se è vero che è un delitto di attentato, è vero anche che questo attentato va ricostruito utilizzando i due canoni che vengono utilizzati per ricostruire il delitto sensato, perché si potranno punire solo quelle condotte che risultino innanzi tutto idonee a mettere in pericolo, offendere l'interesse tutelato, ma poi anche inequivocabilmente dirette a. Anche se l'art. 289 non dice tutto questo, noi dobbiamo leggere l'art. 289, passando attraverso l'art. 56

del codice penale e quindi è come se lo dicesse, quindi il 289 unisce non chiunque commette un fatto diretto a impedire ma chiunque commette un fatto idoneo e diretto in modo non equivoco ad impedire l'esercizio delle funzioni, di una delle funzioni di quegli organi, fin qua siamo tutti d'accordo, ma ciò su cui non siamo d'accordo, è che non basta in questo caso questa cautela per interpretare correttamente la norma, altrettanta cautela noi la dobbiamo utilizzare nel momento in cui fermiamo l'attenzione sull'evento del reato, evento del reato che è vero che è del tutto irrilevante e che si verifichi o non si verifichi perché la norma punisce a prescindere dal verificarsi dell'evento, ma la Corte ne converrà e sull'evento che si incentra il disvalore del fatto, è l'elemento che individua la nota caratterizzate il disvalore di tutto il reato è perché non ho consentito a un organo costituzionale di esercitare una delle sue funzioni che io vengo punito e questo ce lo hanno detto i Pubblici Ministeri quando ci hanno detto, attenzione interpretiamo la norma che punisce un delitto di attentato, ma teniamo sempre presente le norme, i principi del tentativo, e noi

sappiamo che non è che il nostro ordinamento punisce colui che tenta di uccidere perché nel momento in cui ha tentato di uccidere ha rilevato una personalità che tende a delinquere o ha rilevato una particolare capacità criminale ma solo perché nel momento in cui si tenta di uccidere, si mette in pericolo quell'interesse tutelato dalla norma che punisce l'omicidio. E allora se porta questa premessa tutti riteniamo di poter concordare su queste considerazioni, ci sia consentito dire che nell'interpretare l'art. 289, anche a costo di fare addormentare qualcuno degli imputati devo procedere e andare avanti. Noi dobbiamo chiedere alla Corte di prestare attenzione all'evento, nel momento in cui si interpreta il 289, cioè non si può non far riferimento a uno specifico evento, cioè l'attentato di organo costituzionale sarà configurabile nel momento in cui si è impedito l'esercizio di una determinata specifica funzione non se genericamente l'esercizio di una qualsiasi funzione riconducibile come si fa nel capo di imputazione al concetto di determinazioni politiche ed estere, no, quello non può essere un attentato agli Organi Costituzionali, vedremo

dopo meglio perché. Mi si deve dire qual è l'evento che non si è verificato o che si è verificato ma mi si deve fornire un dato che nel nostro caso assume un duplice rilievo, perché prima di tutto è nella sua specificità che consente all'interprete ma soprattutto al Giudice, di vagliare il disvalore del fatto, non lo può assolvere questo ruolo se è genericamente indicato come determinazione di politica interna ed estera, è troppo generico ma soprattutto proprio dal punto di vista dogmatico, attenzione, se non ci si dice qual è esattamente l'evento che non si è verificato o che si è verificato, non si potrà mai stabilire se la condotta alla quale si fa riferimento era idonea sulla base di quel giudizio ex antea che deve essere formulato dal Giudice che è chiamato a dire nel momento in cui ha agito ha posto in essere una condotta che era idonea a, se noi parliamo genericamente di determinazioni di politica, interna ed estera, come faremo a stabilire, mi sia consentito, l'esempio, se Davanzali il 18 dicembre ha commesso un attentato agli Organi Costituzionali. Davanzali il 18 dicembre del 1980, mi correggeranno, 17, no, o il 17 o il 18, anzi è

vero il 18 viene indagato, il 17 dicembre del 1980 si sveglia, va davanti, convoca una conferenza stampa e dichiara ai Giornalisti, il DC9, è stato abbattuto da un missile, giusto? È un fatto storico, sul cui verificarsi non possono... non vi sono dubbi. Vi chiedo, ma allora sarebbe configurabile un attentato agli Organi Costituzionali anche nella condotta tenuta da Davanzali nel 1980? Perché se voi ci dite che un reato, quale quello di attentato, è configurabile anche quando si parla genericamente di un evento quale quello della determinazione della politica interna, estera, del Governo della Repubblica, noi vi dobbiamo dire, beh, allora scusate, anche quello è un attentato agli Organi Costituzionali. No, noi non pensiamo di poterlo dire, so che qualcuno starà pensando in questa aula, dovremmo dirlo, ma non lo diciamo, non è così, non è così, perché l'interpretazione dell'art. 289, non può muoversi su questo canale che è stato solcato dai Pubblici Ministeri, vero tutto quanto detto sulla condotta, ma non dimenticate l'evento che il fatto di reato è come l'omicidio qua, noi pensiamo alla morte quando puniamo, non come è stata cagionata la morte. Non

ci importa il 565 punisce chiunque cagione la morte, ma perché ha ucciso, non perché ha ucciso in un certo modo o in un altro, purché l'abbia fatto dolosamente è omicidio doloso. E allora questo discorso vale anche per il 289 che badate bene, però chiede a Voi Giudici, uno sforzo particolare, perché chiede a Voi interpreti, a Voi che dovete applicare quella norma, di delineare esattamente quali sono i connotati della condotta idonea e allo stesso tempo dell'evento tipico, evento penalmente rilevante, e noi crediamo che questo sia un primo punto rispetto al quale noi dobbiamo dissentire con quanto detto o meglio ancora, non concordare del tutto con quanto sostenuto dai Pubblici Ministeri. Ma soprattutto, perché? Su cosa noi dobbiamo chiedere alla Corte particolare attenzione nel momento in cui andrà ad interpretare quel 289 attenzione, se si pensa ad un delitto contro la personalità dello Stato, non si riesce ad avere un indicatore nel momento in cui si deve interpretare la norma, quel concetto è troppo generico, ecco perché noi vi abbiamo detto, dobbiamo specificarlo, dobbiamo pensare non alla personalità dello Stato, ma

all'ordinamento costituzionale, perché solo ponendo, individuando nell'ordinamento costituzionale, nell'ordinamento democratico l'interesse tutelato dal 289 che noi riusciremo ad interpretare correttamente il fatto, ma soprattutto si badi ad individuare i soggetti passivi di quel reato. E su questo punto i Pubblici Ministeri ma anche le altre Parti ci sia consentito dire sono stati troppo veloci, troppo generici, fuor di ogni polemica, Dottor Amelio, perché è presente, è solo un modo di discutere. Perché diciamo questo, attenzione Signori della Corte, l'art. 289 individua puntualmente quali sono gli Organi Costituzionali che meritano quella particolare tutela, l'art. 289 Voi ci avrete fatto caso, non parla né del Presidente del Consiglio dei Ministri, né dei Ministri. L'art. 289 parla solo del Governo e nella sua rubrica ci dice, che quegli organi ai quali fa riferimento sono per lui degli Organi Costituzionali, dopo l'entrata in vigore non si è più parlato di Organi Costituzionali si parla di poteri dello Stato, ed è esatto, chiamiamoli come vogliamo, laddove il Governo può essere soggetto passivo del delitto di attentato agli Organi

Costituzionali, non potrà mai essere soggetto passivo di quel reato, né il Presidente del Consiglio dei Ministri, né i singoli Ministri, sia chiaro, ecco perché ci siamo permessi di fare rilevare alla Corte che sicuramente aveva già evidenziato il dato, attenzione la norma tutela la personalità dello Stato, ma quella personalità intesa come ordinamento democratico, perché poi l'art. 289, tutela solo determinati poteri dello Stato, cioè solo i poteri dello Stato, e sia detto subito, chiaro, velocemente non la Pubblica Amministrazione, c'è un altro titolo del codice penale che tutela la Pubblica Amministrazione e quindi i Ministri quali organi burocratici, ma quelli sono altri reati, all'interno del codice penale, risulta evidente un dato, e cioè che dà un lato noi abbiamo i delitti contro l'ordinamento costituzionale o meglio ancora contro l'ordinamento democratico, dall'altro lato abbiamo i delitti contro la Pubblica Amministrazione che badate bene, i Giudici togati sanno meglio di me sono suddivisi, fra delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, dei delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione, ecco dov'è il nodo,

gordiano, che la Pubblica Amministrazione non potrà mai sciogliere. Quel fatto così come contestato non ha le caratteristiche del fatto descritto dall'art. 289 del codice penale. E sia chiaro, questa interpretazione, è, io devo dirlo odio farlo perché già noi riusciamo ad essere particolarmente noiosi nel corso delle nostre discussioni, quando affrontiamo questi temi, ma poi ci rendiamo conto che superiamo il limite della tolleranza quando utilizziamo determinate tecniche per discutere, ma ve ne chiedo scusa, sin d'ora, io devo anche dire a questa Corte che l'interpretazione che abbiamo ora tracciato, non è l'interpretazione dell'Avvocato Bartolo, Difensore del Generale Tascio, sia chiaro, processualmente se devo essere sincero, io avrei potuto anche non affrontare questo tema e dirVi, ma Signori della Corte, i Pubblici Ministeri Vi hanno detto che chi doveva riferire per il Capo di Stato Maggiore e quindi... no, mi è parso doveroso invece affrontarlo e affrontarlo anche con tutta serenità per riconoscere ai Pubblici Ministeri i loro meriti e per dare anche un mio piccolissimo, modestissimo contributo all'accertamento, bene. Manzini, so che qualcuno

sorriderà in questa aula, perché è un autore che risale nel tempo, ma bisogna riconoscere che poi i grandi non muoiono mai. Nel suo trattato che è completo riporta i lavori preparatori del codice, la relazione Ministeriale e badate bene, già quando il codice veniva introdotto, già quando il codice veniva introdotto il Legislatore scriveva: "la protezione penale deve intendersi data all'organo, Governo, nel suo complesso unitario", badate, badate è il Legislatore che scrive, non è l'Avvocato Bartolo che parla, non è il Difensore del Generale Tascio che vi propone un'interpretazione, sono i redattori del codice che vi dicono la protezione penale deve intendersi data all'organo nel suo complesso unitario non già distintamente alle singole persone che possono con esso immedesimarsi, in altri termini, la particolare protezione penale stabilita affinché sia libero l'esercizio delle funzioni spettanti agli Organi Costituzionali è data al Governo, al Governo, ed aggiunge, non già ai singoli Ministri, non già ai singoli Ministri, e poi Manzini nel suo manuale, la tutela penale stabilita dall... modificato, riguarda il Governo come organo, indipendentemente dalle persone dei

Ministri che lo compongono, e per smorzare quel sorriso sardonico che può essersi tracciato sulla faccia di qualche studioso presente in aula, vi possiamo indicare anche un lavoro di Ettore Gallo, pubblicato su diritto e processo del 1995 e dedicato proprio all'attentato contro il Governo della Repubblica, dicendovi anche che una persona come Ettore Gallo nel soffermarsi sull'attentato agli Organi Costituzionali mette prima di tutto in risultato questo dato, e cioè che la norma penale, tutela l'ordinamento democratico e tutela solo ed esclusivamente quegli organi ai quali si fa in essa riferimento perché sono quelli gli organi che hanno un potere che è fondamentale per il sistema democratico. Beh, un altro dato? Mi sia consentito dire proprio per abbondare? L'articolo che stiamo esaminando si badi è stato modificato più volte, nel 1930, teniamo presente che questa norma faceva riferimento, facciamo un elenco velocissimo per dare un'idea al Re, al reggente, al Governo del Re o al Capo del Governo e al gran consiglio del Fascismo, Senato, Camere dei Deputati, versione originaria, vedete come anche il Legislatore del 30 nel momento in cui

individua gli organi che possono essere soggetti passivi del reato li indica puntualmente non menzionando i Ministri, pur facendo riferimento, badate bene in questo caso al Capo del Governo, storicamente sappiamo perché, perché il Capo del Governo non rilevava come Capo del Governo, bensì come personaggio politico, quindi meritava una tutela equivalente, ciò nonostante non vengono inseriti i Ministri, nel '44 subito dopo gli eventi a tutti noti, il Legislatore interviene cosa fa, cancella subito da quella norma redatta nel 30 il riferimento al gran consiglio non c'è più, non esiste più come organo, lo si cancella velocemente, ma badate bene qual è la funzione di questa norma e perché questa norma tutela l'ordinamento democratico nei suoi momenti fondamentali, non a trecentosessanta gradi, perché quello sarebbe un gravissimo errore, altro che rischio, sarebbe pericolosissimo. Nel 1947, la norma viene riscritta, e si fa riferimento al numero 2 pensate alle assemblee costituenti, alle assemblee legislative regionali, c'è l'assemblea costituente, voglio essere sicuro che l'assemblea costituente che sta lavorando possa essere libera di decidere e di prendere una certa

determinazione che è espressione della sua più tipica funzione costituente la inserisco tra gli Organi Costituzionali che meritano di essere tutelati. Nel 1957 la situazione viene rivista, si badi, e viene riscritta tenendo conto di quella che è la Costituzione del 48 la norma che noi oggi troviamo, che ci sia consentito ripetere, fa riferimento nella parte che qui ci interessa a chi? Al Presidente della Repubblica, e dal Governo della Repubblica, chiaro? Ma attenzione, questo riferimento noi dobbiamo poi utilizzarlo con molta intelligenza, cosa che sicuramente la Corte farà perché? Perché non potremmo neppure dire che qualsiasi funzione del Presidente della Repubblica viene tutelata dal 289 sarebbe errato, è solo nel momento in cui, sto utilizzando l'esempio del Presidente della Repubblica, ma lo stesso discorso vale certamente anche per il Governo, ma solo nel momento in cui dicevamo, il Presidente della Repubblica, esercita una funzione fondamentale per l'ordinamento democratico. Se non fosse così, se non fosse così, noi dovremmo ritenere che colui che dovesse fare un po' di pressione sul Presidente della Repubblica per ottenere un

decreto di riconoscimento, della personalità giuridica commette un attentato all'Organo Costituzionale Presidente della Repubblica, no, no, su questo credo si possa essere tutti d'accordo, Presidente della Repubblica è vero che viene tutelato, ma l'art. 289 lo tutela in quanto Organo Costituzionale, quindi nel momento in cui esercita solo, esercita determinate funzioni, fondamentali per l'ordinamento costituzionale. Non anche quando è chiamato ad assolvere una qualsiasi funzione, che ci sia consentito dire non è altro che una funzione amministrativa, quale appunto quella di emettere un decreto di riconoscimento per un ente che chiede di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, quello non ha nulla a che vedere con il sistema, con l'ordinamento democratico. E si badi, sul piano Costituzionale è pacifico per tutta la dottrina, per tutti i costituzionalisti, vi risparmiamo le citazioni dotte, che il Governo come Organo Costituzionale o meglio ancora potere dello Stato è un organo complesso, cioè è un organo che agisce quale Governo perché si compone di tutta una serie di organi, ma è solo quello l'organo tutelato dall'art. 289, non anche tutti

coloro che ne fanno parte, e allora? Se noi non andiamo errati, noi vi chiediamo, sin d'ora se questa è il fatto punito dall'art. 289 quel fatto descritto nel capo di imputazione si può considerare tipico, cioè corrispondente a quello descritto dalla norma incriminatrice, noi diciamo no. Il fatto contestato non corrisponde a quello descritto dalla norma incriminatrice. Vedremo dopo meglio perché nei particolari, se la Corte mi consentirà di prolungarmi ancora un quarto d'ora, mezz'ora, perché prima ancora di dare, di approfondire questo tema, credo che sia doveroso completare il discorso che abbiamo iniziato, cioè quello relativo all'interpretazione dell'art. 289, rispetto al quale noi ci siamo sentiti in dovere di offrire alla Corte degli ulteriori elementi di valutazione, di riflessioni, spunti di riflessione e ci sia consentito dire che allora un altro spunto noi crediamo di doverlo dare anche in relazione all'elemento soggettivo di questo reato, e perché? I Pubblici Ministeri in buona sostanza sostengono giustamente che il dolo richiesto, cioè la volontà e la consapevolezza di porre in essere una certa condotta che può cagionare un determinato evento

è un dolo generico, noi diciamo è giusto, è corretto, ma attenzione, attenzione, noi ci troviamo di fronte a un reato che richiede... che non richiede un dolo specifico, che si accontenta di un dolo generico ma di un dolo generico che non può non essere considerata come dolo intenzionale, ne converrete tutti, cioè noi puniamo colui che commette un fatto diretto a, perché ha agito con l'intenzione di attentare agli organi costituzionali, perché se non fosse così, e Voi questa norma dovrete applicarla tutti i giorni a tutti i Giornalisti che scrivono qualcosa, né quei Giornalisti potrebbero, non me ne avranno a male, no, ma né quei Giornalisti potrebbero mai invocare, potrebbero mai invocare la scriminante del diritto di cronaca perché è evidente a tutti che ci troveremmo di fronte a interessi che non sarebbe possibile considerare equivalenti, cioè qua l'interesse tutelato dalla norma penale è talmente rilevante dal 289 che nessuno potrebbe invocare il diritto di cronaca, quindi quel dolo generico al quale hanno fatto giustamente riferimento i Pubblici Ministeri, attenzione, attenzione, non può non essere un dolo intenzionale ma proprio perché dolo

intenzionale è ontologicamente inconciliabile con quel dolo eventuale del quale vi hanno parlato i Pubblici Ministeri, non si può punire anche colui che agisce soltanto accettando il rischio che con la sua condotta potrà anche, io chiedo scusa ma posso... (voce lontana dal microfono) tanto la voce di sente. **PRESIDENTE:** per la registrazione. **AVV. DIF. BARTOLO:** come non detto, abbasserò il tono. Dolo eventuale perché dicono i Pubblici Ministeri siccome è generico le diverse tipologie di dolo generico sono dolo diretto e dolo eventuale, no attenzione, le tipologie di dolo generico, ormai secondo anche la giurisprudenza, Suprema Corte ma anche Giudici di merito, eccetera, è chiaro a tutti, sono tre diverse, perché noi innanzi tutto parliamo di dolo intenzionale, poi distinguiamo il dolo intenzionale dal dolo diretto, poi consideriamo come dolo anche il dolo eventuale, ma attenzione, dolo generico sì, ma è incompatibile, inconciliabile ontologicamente con quel dolo generico eventuale al quale hanno fatto riferimento i Pubblici Ministeri, qua se non c'è l'intenzione di attentare all'organo costituzionale, la condotta non si potrà mai

considerare penalmente rilevante o meglio ancora il fatto non si potrà mai considerare costituente un reato, o meglio ancora il reato di attentato agli organi costituzionali, e badate bene, mi sia consentito farlo per dovere di completezza, questo non lo sostiene ancora una volta solo l'Avvocato Bartolo, lo sostiene Manzini che è vero parlava di dolo specifico, ma anche qua dobbiamo avere l'intelligenza di coloro che arrivano dopo e quindi possono far tesoro dell'esperienza fatta da coloro che li hanno preceduti e attenzione Manzini parla di dolo specifico perché quando lui scrive quel manuale le categorie che erano state elaborate erano solo dolo diretto e dolo eventuale, e allora siccome si rende conto che c'è una intenzione di... non può certo parlare di dolo generico e utilizza la categoria del dolo specifico, sbagliando tra virgolette in base a quelle che sono gli attuali acquisizioni, perché oggi noi sappiamo benissimo che un dolo specifico è quello che ha determinate caratteristiche ma cogliendo ancora una volta nella sua essenza il nocciolo del problema e cioè l'importanza di quella volontà che si deve realizzare con le caratteristiche di una vera e

propria intenzione di, intenzione di impedire l'esercizio di una funzione, non può rivelarsi sotto forma di mera accettazione del rischio che la condotta possa anche impedire l'esercizio di una funzione, ma perché? Per un duplice ordine di ragioni, perché in questo reato è ancora una volta anche questo un elemento caratterizzante, mi sia consentito, il disvalore del fatto, quell'intenzione è fondamentale per capire se colui che ha agito ha posto in essere un fatto così grave quale quello descritto dal 289 che prevede una pena non inferiore a, l'abbiamo letto, non inferiore a dieci anni, quindi non è che si può punire chiunque, si punirà soltanto colui che ha agito con l'intenzione di, dolo generico ma dolo intenzionale, e mi sia consentito pure utilizzare anche l'unica Sentenza, perché io credo che ognuno di noi in quest'aula si sarà chiesto: ma scusate come è possibile che qua tutti questi Avvocati, questi Pubblici Ministeri continuano a discutere e non sono mai in grado di portarci sul tavolo un precedente, come è stato interpretato prima questa norma, che uso ne ha fatto la giurisprudenza di questa norma, guardate noi non

abbiamo precedenti in Italia, è la prima volta, o meglio la seconda a quanto ci risulta, Tribunale di Perugia, attentato di cui all'art. 289 ma sia anche detto con... per evitare qualsiasi equivoci, è una ipotesi tutta diversa, perché il fatto è del tutto diverso, il problema riguarda un Consigliere regionale che è andato da un altro e gli ha detto: "guarda se tu non mi voti perché io possa diventare Presidente farò sapere alla stampa", allora in questo caso i Giudici di Perugia hanno detto: "vero sul fatto dal momento che lo ha costretto a votare in un certo modo in quel determinato contesto in relazione a quella elezione, secondo noi sussistono gli elementi del reato perché il fatto corrisponde a quello descritto dal 289", ma non costituisce reato il fatto perché la norma punisce soltanto colui che ha agito, anche il Tribunale di Perugia usa la formula dolo specifico, ma quel dolo specifico non è altro che quel dolo intenzionale del quale abbiamo parlato poc'anzi con l'intenzione di e dal momento che questo Assessore regionale è stato accertato che non aveva intenzione di impedire l'esercizio di una funzione dell'organo assemblea regionale, perché stava perseguendo

soltanto un proprio personale interesse, il fatto non costituisce reato per mancanza di dolo, faccio riferimento per coloro che volessero consultare la rivista alla Sentenza del Tribunale di Perugia pubblicata sulla rassegna giuridica umbra, Sentenza del 23 gennaio 1995, chiedo scusa mi hanno dato... **VOCI:** (in sottofondo). **AVV. DIF. BARTOLO:** e anche l'anno della rivista è 1995, pagina 182, bene giuridico, ordine costituzionale, condotta incriminata soltanto quando ha determinate caratteristiche, quale quelle del delitto tentato, l'evento rappresenta un punto fondamentale della interpretazione nella interpretazione della norma, dolo - attenzione - dolo generico sì ma intenzionale, e allora ora abbiamo tutti gli elementi per verificare se il fatto così come contestato corrisponde in tutto e per tutto a quello descritto dalla norma incriminatrice una volta che la si è interpretata seguendo questo schema. Bene, noi abbiamo i fatti contestati in questo... nella seconda pagina dello schema che mi son permesso di consegnare alla Corte, ebbene noi Vi diciamo subito attenzione il fatto così come contestato non può considerarsi un attentato al Governo della

Repubblica, perché? Perché nel momento in cui, mi sia consentito aprire una piccola parentesi che chiuderò, anche ammesso ma non concesso che i fatti siano andati così come descritto nel capo d'imputazione, ma non concesso, mi si consenta l'espressione non ci si illuda, i fatti non sono andati così come è scritto nel capo d'imputazione, la nostra è una ipotesi di lavoro, i fatti sono andati in maniera del tutto diversa, ma anche ammesso che fossero andati così noi Vi diciamo subito che quei fatti non integrano gli estremi del reato contestato, perché? Perché non si può in un capo d'imputazione nel quale si esordisce parlando di attentato agli organi costituzionali ritenere che sia configurabile un reato per aver impedito l'esercizio delle attribuzioni del Governo della Repubblica nelle parti relative alle determinazioni di politica interna estera, quale, quale determinazione del Governo, quale determinazione di politica interna ed estera dovete dirci sarebbe stata impedita, perché se noi riteniamo configurabile un fatto penalmente rilevante, utilizzando questo come evento, quella norma potrebbe, dovrebbe essere applicata a tutti coloro che sono presenti in

quest'aula, tutti, chi di noi non ha scritto una lettera al Presidente del Consiglio o a un giornale qualsiasi per dire: "secondo me le cose non stanno così", cosa dovrete fare, cosa dovremmo fare imputare tutti gli italiani di attentato agli organi costituzionali? Ma come si fa a dire che c'è stato l'impedimento di una... dell'esercizio delle attribuzioni del Governo nelle parti relative alle determinazioni di politica interna ed estera genericamente non si può, non si può questo è un non evento, perché se Voi accettate questa prospettiva non potrete mai stabilire se la condotta di colui che ha agito è una condotta che ha in sé un certo disvalore, come dicevamo prima, ma soprattutto se la condotta era idonea a cagionare quell'evento, determinazioni di politica, attenzione non facciamoci trarre in inganno dall'uso di quella formula altisonante determinazioni, là perché quel fatto possa integrare gli estremi di un reato dovrebbe essere indicata la specifica funzione costituzionale che sarebbe stata preclusa da quella condotta o che quella condotta era idonea a precludere, né attenzione può valere a risolvere il problema quella precisazione che

ci viene fatta nello stesso capo d'imputazione subito dopo quando ci si dice: "determinazioni di politica interna ed estera concernenti il disastro aereo del DC9", quali? Questa è una contraddizione interna, attenzione Pubblici Ministeri, attenzione Pubblica Accusa, attenzione Giudici della Corte, si parla genericamente di determinazione di politica interna ed estera, non si dice quale, poi si aggiunge: "concernente il disastro aereo del DC9 <<Itavia>>" e quella è una funzione tipica amministrativa? Una tipica funzione amministrativa, ripeto, non me ne abbiate a male, non me ne abbiate a male Presidente ma io devo essere proprio noioso sul punto, stiamo ragionando in astratto, cioè noi vi stiamo dicendo anche ammesso che quell'assunto accusatorio sia fondato il reato non c'è, perché il fatto non è tipico e per tutta una serie di altre ragioni che ora andremo ad esaminare puntuale. **PRESIDENTE:** e allora sospendiamo un momento però, un attimo. **AVV. DIF. BARTOLO:** grazie Presidente! **PRESIDENTE:** prego, sospendiamo dieci minuti. (Sospensione).-

#### **ALLA RIPRESA**

**PRESIDENTE:** Prego Avvocato Bartolo! **AVV. DIF.**

**BARTOLO:** sì, Presidente. Stavamo dicendo, non ovviamente, non si preoccupi la Corte, non ricomincio dall'inizio ma solo l'ultima battuta che nel capo d'imputazione si fa genericamente riferimento alle determinazioni di politica interna ed estera concernente il disastro aereo del DC9 "Itavia" e questa è una indicazione del tutto generica che non è sufficiente, ma si badi che ancora una volta che l'insufficienza di questa indicazione non la rileviamo solo noi, l'hanno rilevata prima di noi i Pubblici Ministeri, perché gli stessi Pubblici Ministeri nel corso della loro discussione cosa hanno detto a questa Corte, a questa Corte hanno detto che quella generica indicazione contenuta nel capo d'imputazione la si deve leggere pensando a quelle attività che il Presidente del Consiglio dei Ministri avrebbe potuto svolgere se avesse scritto agli altri capi di Governo per chiedere agli Stati esteri eventuali informazioni sulla situazione esistente quella sera nei cieli sopra Ustica, ve lo hanno detto i Pubblici Ministeri, non ve lo diciamo noi, e gli stessi Pubblici Ministeri poi cosa Vi hanno detto? Vi hanno detto anche che le altre attività sulle quali si

sarebbe inciso, cioè le attività che sarebbero state impedito sarebbero ad esempio la nomina di un'altra Commissione di Inchiesta, la nomina di altri Consulenti, bene Presidente, sia chiaro la norma penale non tutela l'esercizio di queste funzioni che fanno capo ai singoli organi, ovverosia ai Ministri, queste sono attività amministrative, che non sono... il suo esercizio non è tutelato dall'art. 289 proprio perché l'art. 289 sta là a tutelare l'ordinamento democratico, i principi fondamentali del sistema democratico, allora Voi mi direte: "ma allora quando sarà ravvisabile un reato di attentato agli organi costituzionali?", quando io dovessi andare dal Presidente del Consiglio in carica o da colui che è stato individuato come incaricato di formare il Governo e dovessi in un qualsiasi modo interferire con la redazione di quel programma che viene poi approvato dalle Camere e che poi costituirà la falsa riga di tutta l'attività di quell'organo collegiale che è il Governo e là che interviene l'attentato agli organi costituzionale, la Costituzione Repubblicana conosce tre cardini fondamentali, c'è una volontà popolare che si esprime

attraverso il voto, c'è la formazione di un'assemblea legislativa, ci sono determinati organi che si innestano nell'esercizio delle funzioni fondamentali per il sistema democratico ed è quindi in relazione a una di queste fondamentali funzioni che si potrà verificare di realizzare una ipotesi di reato di attentato agli organi costituzionali, i Ministri non sono organi costituzionali e volete la riprova? E' nelle pronunce della Corte Costituzionale, i Ministri sono estromessi, mi dispiace che oggi non ci sia l'Avvocatura dello Stato, ma i Ministri sono estromessi da tutti i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, come Ministri non possono neppure intervenire in quei giudizi perché non sono poteri costituzionali, non sono organi costituzionali, sono organi burocratici che svolgono una funzione amministrativa e ammesso ma non concesso ancora una volta che quella condotta contestata fosse stata idonea ad impedire l'esercizio di quelle funzioni alle quali si fa genericamente riferimento nel capo d'imputazione ma che poi Vi vengono puntualmente indicate anche dai Pubblici Ministeri in sede di discussione noi diciamo attenzione, parliamo di

attività amministrativa, la nomina di una Commissione d'Inchiesta è attività amministrativa non ha nulla a che spartire con la funzione politica che viene tutelata dal 289 e mi sia consentito aggiungere la riprova della esattezza del nostro ragionamento, non voglio peccare di presunzione, ovviamente mi muovo nella prospettiva da me seguita ce la danno ancora una volta i Pubblici Ministeri e gli Avvocati dello Stato, Voi avrete seguito con attenzione estrema tutto quanto detto dai Pubblici Ministeri e dall'Avvocatura dello Stato e ricorderete benissimo che entrambe queste parti processuali si sono giustamente poste il problema della rilevanza penale di quelle omissioni alle quali si fa riferimento nella prima parte del capo d'imputazione, perché? Perché sappiamo tutti ormai che una omissione acquista rilevanza penale soltanto nel caso in cui ci sia una norma che pone un obbligo giuridico di fare una determinata cosa e in questo caso anche l'omettere acquista rilevanza penale che equivale in tutto e per tutto a un fare, Presidente qual è stata la norma che Vi hanno sottoposto, lei lo avrà scritto, lo avrà annotato, la ricorderà perfettamente, perché

Vi è stato detto in quest'aula "quelle omissioni sarebbero penalmente rilevanti?", perché il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica aveva la funzione di Consulente del Ministro della Difesa, abbiamo interpretato male le parole dei Pubblici Ministeri o della Parte Civile, Avvocatura dello Stato, crediamo di no, Vi è stato indicata anche la norma e Vi è stato detto che cosa? Che siccome c'è un art. 8 del d.p.r. 1477 del 1965 che ha una lettera C che nel disciplinare le funzioni del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, considera il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, Consulente del Ministro della Difesa, sussistendo questo presupposto giuridico, l'omissione sarebbe penalmente rilevante, ma attenzione, fate attenzione, è una tipica norma amministrativa quell'articolo 8, non ha nulla a che vedere con l'ordinamento costituzionale. Il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, come Vi dice il Pubblico Ministero, è sì, Consulente del Ministro della Difesa, ma è Consulente del Ministro della Difesa, organo burocratico amministrativo e su questo Voi non potete avere dubbi, mi sia consentito, perché? Perché se Voi avrete il tempo, ci rendiamo conto che questo

processo megagalattico, per le sue dimensioni non  
Ve ne lascerà molto, ma attenzione, se Voi avrete  
il tempo di andare a verificare, come nasce  
quella norma alla quale hanno fatto riferimento  
sia i Pubblici Ministeri che le Parti Civili,  
avrete modo di constatare che quella norma, non è  
altro che una norma che disciplina una delle  
tante attività amministrative, attribuite al  
Ministero della Difesa. Noi per leggere  
correttamente quella norma, per coglierne la  
portata sul piano ordinamentale, dobbiamo partire  
dalla legge del '62, 1862, che delega al Governo,  
il riordino delle funzioni del Ministero della  
Difesa. Partendo da questa legge, troveremo anche  
il D.P.R. 1477, numero... chiedo scusa, numero  
1477 del 1965, che stabilisce effettivamente  
all'art. 8 lettera c), che i Capi di Stato  
Maggiore delle varie Forze Armate, dipendono  
direttamente dal Ministro per la Difesa di cui  
sono gli alti Consulenti, ma gli alti Consulenti  
del Ministro quale Capo del Ministero della  
Difesa, quale organo amministrativo burocratico e  
quindi proprio dal riferimento a questa norma,  
Voi traete un altro dato certo, che Vi consente  
di dire che, innanzi tutto, quelle funzioni che

sarebbero state impedito, non sono funzioni proprie del Governo, bensì funzioni amministrative di determinati organi burocratici, in seconda battuta che ciò trova una precisa e puntuale riconferma proprio nella previsione di quell'art. 8 lettera c), alla quale Vi hanno rinviato Pubblici Ministeri e Parti Civili. Mi sia consentito dire, non v'è dubbio. Se parliamo di attività amministrative, noi non dobbiamo neppure guardare a quella tipologia di reati, ai quali ha guardato la pubblica accusa, noi dobbiamo guardare a tutt'altra tipologia di reati, perché come dicevamo all'inizio, il nostro codice traccia un confine ben preciso, tra delitti contro l'ordinamento costituzionale e delitti contro la pubblica amministrazione e tra i delitti contro la pubblica amministrazione, distingue, delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, delitti dei privati contro la pubblica amministrazione e mi sia consentito aggiungere che tutto questo era anche nelle menti dei Pubblici Ministeri, non voglio, ripeto non ho nessuna vena polemica. Se Voi avete modo di riprendere in mano quei fatti contestati, troverete una frase che non è in grassetto. I

Pubblici Ministeri ci dicono, voi avete omissis e avete fatto, attenzione, - virgola - abusando del proprio ufficio, lapsus calami, nel momento in cui redigevano l'imputazione avevano in mente già allora, tutt'altra tipologia di reato, lo hanno scritto, abusando del proprio ufficio, art. 323 del codice penale, abuso di ufficio, non 289, non alto tradimento, non attentato agli organi costituzionali, non attentato alla libertà funzionale del Governo che esercita una sua funzione politica. E un'ultima notazione dobbiamo fare a questo punto, così abbiamo rispettato anche i programmi, perché attenzione, nel capo di imputazione manca anche qualsiasi riferimento all'intenzione, all'intenzione di impedire l'esercizio di una funzione del Governo, e questo non è un lapsus calami, questa non è una dimenticanza, questo è proprio un vuoto incolmabile dell'accusa, perché l'accusa contesta un fatto che non può già per come descritto dal capo di imputazione, essere ricondotta all'ipotesi di attentato agli organi costituzionali. Prima di tutto, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, non si può scrivere che quelle condotte sono state poste in essere con

l'intenzione di e già questo è un vuoto incolmabile, ma anche sotto un altro profilo e cioè sotto il profilo proprio della tipicità del fatto, noi lo abbiamo accennato prima, ma attenzione, quando parliamo di attentati agli organi costituzionali o in particolare di attentato al Governo è proprio quell'agire con l'intenzione di attentare a quelle funzioni che connota la condotta. Il fatto nella sua dimensione materiale, noi lo consideriamo meritevole di una sanzione penale perché è sorretto da quella precisa volontà e cioè da quella intenzione di impedire l'esercizio della funzione, mancando quella volontà, quella intenzione di impedire, viene proprio meno la tipicità del fatto ed è inutile qua aprire pagine di manuali che ricostruiscono sulla teoria generale tutta una serie di ipotesi e che giustamente mettono in rilievo un dato fondamentale, cioè che ci sono molti reati, nei quali il dolo non può considerarsi, non può considerarsi soltanto un modo di atteggiarsi della colpevolezza perché è proprio un elemento essenziale del fatto e io ricorderò sempre quell'esempio che si trova in un manuale

bellissimo, che pensa al caso di colui che esplose un colpo di pistola in aria e che partendo da questo esempio, dimostra in modo ineccepibile che non si può in molti reati, non considerare il dolo un requisito del fatto, perché? Perché se noi prendiamo in questo caso il fatto come condotta di colui che esplose un colpo di pistola in aria, non saremmo mai in grado di stabilire qual è il fatto di reato, ammesso che un reato sia stato commesso. Per stabilire qual è il fatto di reato, noi non potremo non guardare alla volontà di colui che ha agito e cioè andare a verificare se colui che ha esplosivo in colpo in aria, voleva fare cosa? Intimorire la persona che aveva di fronte, uccidere un volatile che non poteva essere cacciato in quel periodo o chissà quale altro. E noi vi diciamo questo e allora, se interpretiamo correttamente quell'art. 289, possiamo veramente ritenere che quel dolo pur essendo qualificabile come dolo generico, sia compatibile col dolo eventuale? Noi crediamo di poter dire tranquillamente, no. Qua il dolo non solo deve essere intenzionale, ma è così importante ai fini dell'esistenza del reato, che colora il fatto, lo tinge di quelle tinte fosche

che lo rendono reato, perché dicevamo prima, il semplice dire è stato un missile che ha buttato giù il DC9, non può considerarsi un attentato agli organi costituzionali e nessuno l'ha considerata. Non l'ha considerato un attentato agli organi costituzionali, sotto il profilo oggettivo, perché Davanzali, come facciamo a dire che voleva impedire al Governo di esercitare determinate funzioni, perché nel momento in cui il Governo ha saputo... guardate che il reato può essere commesso da chiunque, eh, noi non l'abbiamo neppure ricordato perché lo diamo per pacifico. Lei, lei, lei, il Presidente lo salto, perché sarebbe pericolosa come indicazione e tutti noi, potremmo essere chiamati a rispondere di attentato agli organi costituzionali. Davanzali potrebbe essere chiamato a rispondere di attentato agli organi costituzionali, non lo è stato. Ma così come non lo si è fatto nei confronti di Davanzali, giustamente, perché non si può certo dire, che l'aver detto che era stato un missile, ha impedito l'esercizio di determinate generiche funzioni, quale quello di prendere delle determinazioni di politica interna ed estera, non si potrà neppure dire che quel

fatto integra gli estremi di un reato quale quello punito dal 289, perché nessuno potrà mai sostenere che quella dichiarazione è stata fatta con l'intenzione di impedire l'esercizio di determinate funzioni. E allora qui posso anche molto velocemente concludere, ribadendo cosa, solo un dato e cioè che anche accettando solo per ipotesi di lavoro che i fatti si siano svolti così come assume la pubblica accusa nel capo di imputazione, voi non potrete non ritenere non integrato il reato di alto tradimento, perché le funzioni che sarebbero state impedito non sono funzioni tipiche del Governo della Repubblica, bensì del Ministro, sono funzioni amministrative e quell'obbligo che faceva capo al Capo di Stato Maggiore non era altro che un obbligo di natura amministrativa, cioè l'esercizio di una tipica funzione amministrativa, ovverosia l'esercizio di una funzione meramente consultiva. E tutto questo non vi è stato detto da noi, vi è stato detto dai Pubblici Ministeri e io per oggi avrei concluso se per la Corte... **PRESIDENTE:** allora la Corte rinvia all'udienza del 12 gennaio, ore 9:30, invitando gli imputati a comparire senza altro avviso. Dobbiamo dare atto che è stata depositata

la memoria preannunziata dell'Avvocato Marini,  
quindi è depositata in Cancelleria, a  
disposizione delle parti, l'Udienza è tolta!

La presente trascrizione è stata effettuata dalla  
O.F.T. (Cooperativa servizi di verbalizzazione) a  
r.l. ROMA - ed è composta di nn. **77** pagine.

**per O.F.T.  
Natale PIZZO**